



# Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

## ROMA

### TERZA SEZIONE

#### IL PRESIDENTE

Visto l'art. 2 della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa (C.P.G.A.) del 18 gennaio 2013 recante "*Ripartizione delle materie fra le sezioni e assegnazione degli affari ai magistrati*";

Visto il decreto del Presidente del T.A.R. Lazio 13 ottobre 2025, n. 319, con il quale sono state ripartite le materie fra le Sezioni esterne del Tribunale a decorrere dal 1° gennaio 2026, ivi compresi i ricorsi pendenti presso la Sezione in precedenza competente, con esclusione delle sole controversie per le quali sia stata fissata la data della udienza (pubblica, ovvero camerale nel caso in cui si tratti di controversie di cui agli artt. 112-118 c.p.a.) di trattazione;

Sentiti i Presidenti delle Sezioni interne;

#### DECRETA

##### **Art. 1**

Per l'anno 2026 i ricorsi assegnati alla Sezione terza, sono così ripartiti:

#### **Sezione Terza principale**

A) Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:

- Automobile Club d'Italia (ACI);
- Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV);
- Autorità di regolazione dei Trasporti (ART);
- Capitanerie di Porto e Autorità Portuali;
- Ente Nazionale di Assistenza al Volo (ENAV);
- Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) e Gestori Aeroportuali;
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con eccezione delle controversie riguardanti le concessioni autostradali;
- Ministero dell'Università e della Ricerca, ad esclusione delle controversie riguardanti i corsi di specializzazione per le attività di "sostegno" e quelle devolute alla competenza di altre sezioni;
- Università ed Istituzioni universitarie, ad esclusione delle controversie devolute alla competenza di altre sezioni;

- Ministero dell'Istruzione e del Merito, limitatamente ai giudizi di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario in materia di attribuzione della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, con ripartizione con la Sezione Terza Ter secondo il criterio dell'alternanza su base mensile, iniziando dalla Sezione Terza principale.

B) Controversie in materia di energia, ivi comprese quelle di cui all'art. 119, comma 1, lettere l) e m-*septies*) c.p.a., ad esclusione di quelle attribuite alla competenza di altre sezioni.

### **Sezione Terza bis**

Ricorsi proposti avverso gli atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:

A) Ministero dell'Istruzione e del Merito, ad eccezione dei ricorsi:

- a) riguardanti il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.);
- b) concernenti i dirigenti scolastici;
- c) in materia di "sostegno";
- d) quelli devoluti alla competenza di altre sezioni.

B) Ricorsi inerenti i corsi di abilitazione per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado esclusi quelli per le attività di sostegno.

### **Sezione Terza ter**

Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:

- Banca d'Italia;
- Gestore Servizi Energetici (GSE S.p.a.), ad esclusione dei ricorsi relativi agli interventi di efficienza energetica (certificati bianchi);
- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, limitatamente ai ricorsi relativi agli atti normativi e generali riguardanti l'attività del Gestore Servizi Energetici (G.S.E.) ed esclusi quelli relativi agli interventi di efficienza energetica;
- Ministero dell'Università e della Ricerca, limitatamente alle controversie riguardanti:
  - l'Autorità nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), CINECA, INVALSI, ivi incluse le controversie inerenti provvedimenti adottati dal Ministero dell'Università e della Ricerca sulla base di atti e pareri provenienti da tali Amministrazioni.
- Università - limitatamente ai ricorsi concernenti il personale docente e i ricercatori;
- Enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'Università e della Ricerca;
- Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale ed Istituti di Formazione.
- ANVUR - Autorità nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;
- INVALSI - Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione;

- Ministero dell'Istruzione e del Merito, limitatamente ai giudizi di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario inerenti il pagamento di somme a titolo di retribuzione professionale docenti per il servizio prestato a tempo determinato e spese di lite;
- Ministero dell'Istruzione e del Merito, limitatamente ai giudizi di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario in materia di attribuzione della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, con ripartizione con la Sezione Terza principale secondo il criterio dell'alternanza su base mensile, iniziando dalla Sezione Terza principale.

### **Sezione Terza quater**

A) Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:

- Ministero della Salute;
- ISS - Istituto Superiore di Sanità;
- AIFA – Agenzia Italiana del Farmaco;
- Regioni, limitatamente ai ricorsi in materia della sanità;
- Aziende Sanitarie Locali e Istituti ospedalieri;
- Associazione della Croce Rossa Italiana (CRI);
- Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);
- Ministero dell'Istruzione e del Merito, limitatamente ai giudizi di ottemperanza alle sentenze del giudice ordinario in materia di ricostruzione della carriera con riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato e ai giudizi di ottemperanza alle sentenze del giudice ordinario in materia di liquidazione di spese legali.

B) Ricorsi concernenti atti e provvedimenti in materia di esercizio delle professioni sanitarie.

C) Ricorsi concernenti le patenti di guida limitatamente a quelli in cui i pareri delle Commissioni Mediche delle ASL assumono carattere pregiudiziale o comunque prevalente ai fini della definizione della controversia.

### **Art. 2**

Per quanto non previsto dal presente provvedimento si fa rinvio, entro i limiti della compatibilità, al decreto n. 319 /2025 del Presidente del T.A.R. Lazio ed al criterio di attinenza.

### **Art. 3**

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 2026 e viene trasmesso, per gli adempimenti di competenza, ai Presidenti delle Sezioni interne.

Roma, data firma

Il Presidente F.F.

(Dott.ssa Elena Stanizzi)